

## ALLEGATO E

### CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E WELFARE PARTECIPATO E SOLIDARISTICO E LA CO-PROGETTAZIONE DELLE STESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 55 E 56 DEL D.LGS. N. 117/2017 E DELL'ARTICOLO 15 DELLA L.R.T n. 65/2020 – PERIODO APRILE 2026 – MARZO 2029.

L'anno duemilaventisei il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella residenza Municipale

tra

il Comune di Montemurlo rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che interviene non in nome proprio ma in nome e per conto del Comune di Montemurlo (PO) - con sede in Piazza della Repubblica n. 1 – partita Iva 00238960975

E

[Associazione] \_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ che agisce in qualità di \_\_\_\_\_, di seguito denominata Associazione” con sede legale in \_\_\_\_\_ (CF/PI \_\_\_\_\_);

[Associazione] \_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ che agisce in qualità di \_\_\_\_\_, di seguito denominata Associazione” con sede legale in \_\_\_\_\_ (CF/PI \_\_\_\_\_)

#### RICHIAMATI

- il decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo settore”,
- il Codice Civile,
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 n.241 e smi,
- la L.R.T. 65/2020,
- la determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

#### PREMESSO che

Lo Statuto Comunale stabilisce come compito del Comune quello di promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità nonché di valorizzare la funzione di promozione sociale e di servizio perseguita da libere associazioni di ogni ispirazione ideale, religiosa, culturale e etnica, aventi tra le altre, anche finalità culturali, ricreative, turistiche e di protezione ambientale;

l'Amministrazione comunale riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato e di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;

il Comune di Montemurlo valorizza le libere forme associative, il volontariato e di promozione sociale e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali, non aventi scopo di lucro, quale espressione e partecipazione dei cittadini;

il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei

cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

quest'ultima norma dispone che “i comuni e le province (svolgano) le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

il “Codice del Terzo settore” riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e di promozione sociale e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del D.Lgs. n. 117/2017);

il “Codice del Terzo settore” definisce *volontario* la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 18 del D.Lgs. n. 117/2017);

l'attività del volontario è complementare e non sostitutiva alle normali attività dell'Ente;

l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

#### PREMESSO INOLTRE CHE:

- il Comune intende promuovere forme di welfare partecipato e solidaristico, favorendo il coinvolgimento attivo della comunità locale;
- l'art. 15 della L.R.T. 65/2020 valorizza gli strumenti di amministrazione condivisa tra enti pubblici ed ETS nel territorio regionale;
- gli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 117/2017 disciplinano rispettivamente gli istituti della coprogrammazione, coprogettazione e le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
- l'articolo 55, nello specifico, tra gli istituti specifici che valorizzano ed agevolano la possibile convergenza tra la PA ed i Soggetti espressione del Terzo Settore, individua la “co-progettazione”, finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti alla luce degli strumenti di programmazione;
- lo stesso at. 55 stabilisce, inoltre, che le modalità di coinvolgimento delle associazioni rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
- il comma 1 dell'articolo 56 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) prevede che le

amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;

- il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione sono:

- l’iscrizione nel registro unico nazionale RUNTS;
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutare anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 117/2017);

#### PREMESSO INFINE CHE

- il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato e di promozione sociale, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- a tale scopo, dal giorno\_ al giorno \_\_\_\_\_ è stato pubblicato, sul sito istituzionale [www.comune.montemurlo.po.it](http://www.comune.montemurlo.po.it) uno specifico “Avviso pubblico” per consentire a tutte le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale in regola con i requisiti previsti dalla normativa di accedere alla collaborazione di cui all’oggetto, contenente, in particolare, la descrizione degli interventi da realizzare, l’individuazione delle risorse messe a disposizione, le modalità di svolgimento della procedura, i requisiti e le modalità di partecipazione;

- entro il termine del \_\_\_\_\_ sono pervenute le manifestazioni di interesse da parte di \_\_\_\_\_;

- con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in esito all’esame e alla valutazione delle proposte progettuali pervenute da parte della commissione nominata con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sono stati ammessi alla co-progettazione la/le seguente/i l’Associazione/le Associazioni \_\_\_\_\_;

- l’Associazione \_\_\_\_\_ è regolarmente iscritta al registro \_\_\_\_\_;

- Scopi dell’Associazione \_\_\_\_\_;

- l’Associazione \_\_\_\_\_ è regolarmente iscritta al registro \_\_\_\_\_;

- Scopi dell’Associazione \_\_\_\_\_;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

## **Art. 1 – Richiami e premesse**

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

## **Art. 2 – Oggetto**

1. L'associazione \_\_\_\_\_ si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste nei successivi articoli della presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni, orientato al coinvolgimento di persone ultrasessantacinquenni in collocazione a riposo dal lavoro e persone che hanno perso il lavoro, in età avanzata ma non ancora pensionabile, per attività socialmente utili.
2. L'attività di intervento degli operatori volontari riguarderà la realizzazione di attività di volontariato e welfare partecipato e solidaristico e la co-gestione delle stesse per il periodo aprile 2026 – marzo 2029 ed in particolare:
  - collaborazione per la realizzazione di progetti specifici, diretti a sviluppare principi di solidarietà, integrazione sociale e pluralismo, mediante iniziative di prevenzione e di sostegno allo sviluppo dei ragazzi, con particolare attenzione all'infanzia, alla pre-adolescenza ed all'adolescenza, fornendo opportunità educative con occasioni di crescita anche attraverso l'attività ludica, laboratori di animazione artistica, espressiva, animazione socio culturale;
  - collaborazione per la realizzazione di progetti specifici e iniziative sociali a favore della terza età, diretti a sostenere la qualità della vita del cittadino con opportunità di svago e socializzazione per prevenire e contrastare i rischi derivanti da situazioni di solitudine, attraverso anche, per esempio, la gestione delle vacanze anziani;
  - collaborazione nella promozione e sviluppo di eventi, attività espositive temporanee e di manifestazioni; collaborazione nella realizzazione di circuiti di fruizione del patrimonio culturale diffuso sul territorio con propri mezzi, attrezzature, strumenti e quant'altro necessario, avvalendosi del personale volontario, prioritariamente residente nell'ambito territoriale interessato dall'intervento o comunque di operatori messi a disposizione dell'Associazione medesima;
  - collaborazione per l'organizzazione e divulgazione di materiali di informazione, promozione e didattici, rivolti all'utenza e ai cittadini;
  - auto-organizzazione di attività di solidarietà, di formazione, di mutuo aiuto;
  - supporto per eventuali attività in ambito comunale sul territorio da concordare su esigenze specifiche, anche tramite il Servizio Sociale professionale, fra cui attività di solidarietà destinate a prevenire e/o contrastare situazioni di solitudine svolte direttamente al domicilio;
  - decoro di aree pubbliche attraverso attività svolta in aree verdi urbane, parchi attrezzati con giochi per bambini, luoghi dedicati alla memoria. La cura degli spazi a verde è tanto più efficace quanto più le aree sono presidiate, attraverso attività di sorveglianza, segnalazione di inconvenienti e piccoli interventi correttivi, che presuppongono un monitoraggio continuativo di dette aree pubbliche.
  - L'Associazione nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, nonché degli obiettivi e delle disposizioni della pubblica amministrazione, provvede a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività sopra individuate, garantendo la disponibilità di un sufficiente numero di volontari aderenti e di eventuali dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati. Il rapporto con eventuale personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

### **Art. 3 – Modalità di svolgimento delle attività**

1. Le attività di cui all'articolo 2 sono svolte dall'Associazione in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, sulla base di programmi predisposti e concordati, tenuto conto delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie in base a mutate esigenze dell'Ente e alla disponibilità dei volontari da parte dell'Associazione.
2. L'Amministrazione Comunale approva eventuali progetti di promozione culturale, sociale e ricreativi, rivolti a tutti i cittadini, proposti dall'Associazione, da realizzare sul territorio.

### **Art. 4 – Esecuzione delle attività**

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dell'Associazione i dati e gli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività che gli operatori si impegnano ad eseguire in modo responsabile.
2. L'Associazione, in relazione alle attività descritte in convenzione, mette a disposizione il numero necessario di mezzi e di volontari, nonché l'elenco nominativo degli stessi. L'Associazione si impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione, nei limiti della disponibilità dei volontari, siano rese con continuità per periodi concordati, nel rispetto della programmazione definita e secondo le modalità specificate nei precedenti articoli.
3. L'Associazione organizza le attività in modo che le prestazioni dei volontari rispettino il principio di rotazione ed assicurino la partecipazione. L'Associazione si impegna a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari, che dovranno avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare.
4. L'associazione si impegna a rispettare quanto previsto in materia di sicurezza dalla vigente normativa.

### **Art. 5 – Impegni del Comune**

1. Le attività oggetto della presente Convenzione potranno subire ridimensionamenti, modifiche, ovvero cessare, in relazione ad eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e gestionali stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. I referenti comunali controllano e verificano periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la regolarità, la quantità e la qualità dei servizi prestati dall'Associazione di volontariato/promozione sociale, anche attraverso incontri e relazioni trasmesse all'Amministrazione Comunale.

### **Art. 6 – Obblighi dell'Associazione**

1. I responsabili delle Associazioni vigilano sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i volontari rispettino la dignità personale, i diritti e le opzioni degli utenti.
2. Le Associazioni provvedono ad individuare un proprio Responsabile Tecnico che interverrà nella fase di co-gestione della convenzione e con compiti di coordinatore del servizio assegnato. Qualora il Responsabile Tecnico debba essere sostituito, l'Associazione dà relativa comunicazione all'Amministrazione.
3. L'Associazione è tenuta a presentare all'Amministrazione una rendicontazione dei servizi effettivamente svolti ed una relazione a consuntivo sull'attività in cui siano evidenziati eventuali problematiche riscontrate.
4. L'Associazione è tenuta a comunicare i dati anagrafici relativi ai volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione. I volontari dovranno essere facilmente riconoscibili.
5. L'Associazione inoltre è tenuta a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione d'emergenza così come gli inconvenienti riscontrati nelle attività; deve in ogni caso essere garantita collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra il Referente del comune e il Responsabile dell'Associazione.
6. I volontari impiegati nelle attività dovranno possedere requisiti di moralità ed onorabilità.
7. L'Associazione si impegna ad istruire correttamente e a garantire, oltre alla formazione obbligatoria, il necessario addestramento ai volontari impegnati, privilegiando nella partecipazione l'esperienza acquisita. I volontari dovranno essere in possesso delle necessarie

cognizioni tecnico-pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali richieste per lo svolgimento delle attività realizzate.

8. L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con i cittadini e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, restando inoltre escluso ogni rapporto fra il comune di Montemurlo ed i volontari a tal fine utilizzati. Nessun rapporto di lavoro si può costituire per effetto della presente convenzione tra i volontari dell'Associazione ed il Comune di Montemurlo, neanche a titolo precario o a tempo determinato.
9. L'Associazione con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 sensibilizzerà i propri volontari circa la valutazione dei rischi elaborata dal committente, in relazione all'osservanza delle misure di prevenzione e protezione relativa alla tutela della salute e della sicurezza personale.
10. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza con massimali adeguati per assicurare i propri volontari da infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e di promozione sociale, nonché per la responsabilità civile verso terzi, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività prestate. Trattasi della polizza assicurativa infortuni rilasciata da \_\_\_\_\_. La suddetta polizza è stata consegnata alla data di stipula della presente convenzione ed è posta in atti.
11. Gli oneri di tale polizza, per la parte imputabile alle attività oggetto della convenzione, sono interamente a carico del comune (articolo 18, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio contestualmente al rimborso delle spese di cui alla presente convenzione.

#### **Art. 7 – Rimborso delle spese**

1. Dato che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente in rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato e di promozione sociale, delle spese effettivamente sostenute e documentate e previste con propria deliberazione.
2. I trasferimenti saranno effettuati con la seguente modalità:
  - Euro 20.000,00 entro il 1° mese di attivazione della Convenzione;
  - il rimanente del totale annuale a conclusione della annualità entro il 31 Dicembre, a seguito di presentazione, da parte della Associazione, degli idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta in riferimento alla prima annualità e valutazione da parte dell'Amministrazione;
  - Euro 20.000,00 a gennaio e luglio di ogni anno;
  - il rimanente del totale annuale a conclusione della annualità entro il 31 Dicembre, a seguito di presentazione, da parte della Associazione, degli idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta in riferimento alla relativa annualità e valutazione da parte dell'Amministrazione;
  - il saldo del totale a conclusione dell'intero progetto, a seguito di presentazione da parte della Associazione, di una relazione illustrativa conclusiva dell'attività svolta e degli idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta in riferimento all'ultima annualità, soggetta a valutazione da parte dell'Amministrazione.
3. Il finanziamento costituisce trasferimento di risorse per consentire all'Associazione un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e, come tale, il finanziamento assume natura esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione di detta funzione. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto.
4. A consuntivo, quindi, l'importo potrà subire variazioni e l'Associazione sarà tenuta alla restituzione di quanto eventualmente percepito in più — le riduzioni corrispondenti alle prestazioni e attività in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare.
5. Qualora le prestazioni e le attività di ottimizzazione e miglioramento del servizio cofinanziate dall'Associazione con risorse aggiuntive risultassero, a consuntivo, in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare, il relativo importo sarà portato in detrazione dalla

somma dovuta dal Comune a titolo di compensazione.

6. L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali verifiche;
7. Le parti si danno atto che i rimborsi spese spettanti all'Associazione sono fuori campo Iva, in virtù di quanto previsto dall'articolo 8 della Legge n. 266/1991, e giusto l'articolo 4 del D.P.R. 22.10.1972, n. 633.

#### **Art. 8 – Durata**

1. La convenzione ha validità dal aprile 2026 al marzo 2029, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni alle stesse condizioni e termini.
2. Alla scadenza la Convenzione potrà essere prorogata agli stessi patti e condizioni, previa comunicazione scritta, accettata e sottoscritta dalle parti, per il periodo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura comparativa e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).

#### **Art. 9 – Importo**

E' previsto un finanziamento complessivo, fino all'importo massimo di 148.830,00 euro, suddiviso nel seguente modo, da ripartirsi secondo il numero dei volontari impiegati e delle attività svolte:

- 36.330,00 euro, per l'annualità 2026;
- 50.000,00 euro, per l'annualità 2027;
- 50.000,00 euro, per l'annualità 2028;
- 12.500,00 euro, per l'annualità 2029

#### **Art. 10 – Trattamento dei dati**

Le Parti, al fine di dare attuazione al Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e al D.Lgs. n. 196/2003 (per quanto compatibile) in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche, si configurano e rapportano come segue:

- IL COMUNE DI MONTEMURLO è il titolare del trattamento dei dati personali che verranno forniti all'Associazione nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione. Questa tratterà i dati forniti dal Comune con l'esclusiva finalità di gestire l'esecuzione della presente Convenzione, attraverso personale designato ed istruito. Gli stessi dati confluiranno esclusivamente negli atti amministrativi del procedimento riferito all'affidamento ed all'esecuzione della presente Convenzione e saranno conservati nell'archivio del Comune, ai sensi di legge;

- L'ASSOCIAZIONE, per i dati personali che verranno forniti dal Comune al fine di essere trattati per suo conto, per le finalità di cui alla presente Convenzione, viene individuato come "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, e si impegna a:

- trattare i dati personali esclusivamente per le finalità indicate;
- attuare il principio di minimizzazione durante il trattamento e l'eventuale conservazione (trattamento soltanto dei dati necessari per la predetta finalità di trattamento);
- rispettare le norme in materia di sicurezza richieste dall'art. 32 del Reg.UE;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si impegnino alla riservatezza;
- non comunicare ad altri, né divulgare i dati personali forniti, senza il consenso degli interessati;
- segnalare tempestivamente eventuali casi di violazione dei dati personali, che possano mettere in pericolo i diritti delle persone interessate;
- al termine della Convenzione, impegnarsi a cancellare o restituire i dati personali consegnati per il trattamento, salvo l'obbligo di legge di conservarli.

#### **Art.11 – Risoluzione del rapporto**

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre il Comune può risolvere la presente:
  - qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle

autorità competenti;

- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto instaurato con il Comune.

2. Nel caso in cui il Comune accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art.2 delle presente convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo raccomandata, all'Associazione, le irregolarità rilevate può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico. La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

#### **Art. 12 – Controversie**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (articolo 1175 del codice civile), buona fede (articoli 1337 e 1366 del codice civile).

#### **Art. 13 – Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, Comune ed Associazione rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente. Attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere alla presente Convenzione dandone preavviso all'altra, previa comunicazione motivata entro 90 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità con raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 14 – Norme fiscali**

La presente convenzione è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017. Per l'imposta di registro si applicherà l'articolo 82 del D.Lgs. n. 117/2017.

#### **Art. 15 – Foro competente**

Il Foro di Prato è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

Per il Comune di Montemurlo

Per l'Associazione

Per l'Associazione